



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1927

Disposizioni in materia di concorsi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado

Indice

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1927 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1927 | 4 |

1. DDL S. 1927 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1927
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di concorsi per l'inserimento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado

Iter

28 agosto 2020: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.1927

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 agosto 2020**; annunciato nella seduta n. 251 del 1 settembre 2020.

Classificazione TESEO

INSEGNANTI , INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1927

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1927

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PITTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 2020

Disposizioni in materia di concorsi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado

Onorevoli Senatori. - Con l'approvazione alla Camera dei deputati dell'emendamento a firma dell'onorevole Toccafondi, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, meglio noto come « decreto scuola », è stato negato ai precari di religione quanto ottenuto dai colleghi abilitati della scuola secondaria (formazione iniziale e tirocinio-FIT transitorio 2018), della primaria e dell'infanzia (concorso straordinario 2018). Solo per i docenti di religione (pur in possesso di idoneità dell'ordinario ecclesiastico) è previsto lo svolgimento di un concorso doppiamente selettivo, che impone il superamento di una prova scritta ed una orale, di fatto disconoscendo il valore abilitante dell'idoneità ecclesiastica.

Viene inoltre sferrato un duro colpo a vincitori e idonei del concorso del 2004: i pochi fortunati saranno stabilizzati « nelle more dell'espletamento della procedura ». Quindi una volta pubblicate le graduatorie del nuovo concorso (probabilmente nel primo semestre 2021), le vecchie liste non avranno più valore.

Tutte queste criticità sarebbero evitabili con l'approvazione del presente disegno di legge, che prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004, con due procedure parallele e distinte che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente, che ai giovani laureati.

La norma prevede per i prossimi concorsi a posti per l'insegnamento della religione cattolica una quota di riserva, nella misura del 50 per cento, da destinare ad un concorso riservato, strutturato sulla falsariga del FIT transitorio per la scuola secondaria di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e del concorso straordinario di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, meglio noto come « decreto dignità ».

Si risolverà così definitivamente la questione degli idonei del primo concorso che, per anni, hanno atteso di essere stabilizzati e per i quali si era trovata la soluzione dello scorrimento delle graduatorie, naufragata nel 2013, pare per un errore tecnico nella formulazione dell'articolato.

Infine viene rappresentata l'opportunità di esonerare i candidati di età più avanzata dallo svolgimento della prova concorsuale in lingua straniera, non essendone previsto l'insegnamento nei vecchi percorsi accademici pontifici e non essendo, peraltro, previsto negli ordinamenti vigenti l'insegnamento della religione cattolica in lingua straniera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato.

2. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il 50 per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma *2-bis*. La restante quota del 50 per cento è assegnata a un concorso straordinario riservato ai docenti, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano prestato servizio per almeno tre annualità anche non consecutive nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e di ulteriori titoli universitari, nonché il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 »;

b) al comma 2, le parole: « del primo concorso » sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge e fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al citato decreto 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali ».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabiliti il contenuto del bando, i titoli valutabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, di cui all'articolo 5, commi *1-bis* e *1-ter*, della legge 18 luglio 2003, n. 186, come introdotti dal comma 2 del presente articolo, nonché la composizione della relativa commissione di valutazione.

